

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Umbria, 14 ottobre 2004, n. 591.

Nel processo elettorale, ciò che accomuna l'ipotesi di dichiarazione di terzi a quella delle contestazioni verbalizzate dai rappresentanti di lista è l'esistenza di una ricostruzione delle operazioni elettorali che evidenzia una anomalia tale da poter essere spiegata con un vizio dell'attribuzione dei voti o delle preferenze e che trova riscontro non solo nella mera prospettazione soggettiva del ricorrente.

Omissis.

Il ricorrente lamenta che, nell'ambito dei voti riportati dalla propria lista (...), non gli siano state attribuite preferenze, mentre sarebbero state erroneamente attribuite al controinteressato ... (secondo, dei due eletti della lista, con 145 preferenze a fronte delle 142 assegnate al ricorrente, su un totale di 930 preferenze per candidati della lista).

Impugna pertanto la proclamazione degli eletti del 18 giugno 2004, deducendo vizi di eccesso di potere per contraddittorietà, falsità dei presupposti, travisamento dei fatti e violazione dell'articolo 66 della legge 570/1960, e sottolineando talune anomalie registrate nella verbalizzazione delle operazioni di scrutinio presso alcuni seggi elettorali.

2. Si è costituito in giudizio il controinteressato, il quale ha controdedotto puntualmente (anche formulando una analoga domanda di correzione in suo favore delle attribuzioni di preferenze), non il Comune intimato.

3. Occorre anzitutto esaminare l'eccezione di inammissibilità sollevata dal controinteressato.

3.1. La giurisprudenza è abbastanza univoca nell'individuare la soglia di ammissibilità dei ricorsi in materia elettorale – peculiare, in quanto l'onere di specificare i motivi e di dimostrare la fondatezza in fatto delle proprie censure va valutato con attenuato rigore rispetto alle altre controversie, stante l'impossibilità per il ricorrente di avere conoscenza diretta delle operazioni e degli atti elettorali.

Così, è stato affermato che:

- è pur sempre necessario che il ricorrente indichi, oltre agli errori che assume essersi verificati nei singoli seggi, anche l'incidenza degli errori stessi nell'iter del procedimento e sui risultati elettorali (cfr., tra le altre, Cons. Stato, V, 26 ottobre 1987, n. 659; 24 aprile 1986, n. 234);

- tuttavia, è generica la doglianza con cui il candidato, pur indicando con precisione il numero delle preferenze non attribuite e le sezioni elettorali ove tale situazione s'è verificata, ometta di esprimere quali vicende illegittime abbiano provocato tale mancata attribuzione, in quanto, anche nel contenzioso elettorale, il ricorrente ha l'onere di prospettare con sufficiente grado di concretezza i motivi di censura - in modo da far ragionevolmente individuare i vizi che avrebbero contrassegnato l'attribuzione dei voti di preferenza -, all'evidente scopo di evitare che l'indicazione dei voti contestati si trasformi in un mero espediente per provocare un generale riesame delle schede elettorali in sede di giudizio (cfr., tra le altre, Cons. Stato, V, 18 giugno 1996, n. 730; 4 febbraio 1998, n. 146; 9 febbraio 2001, n. 593; 7 febbraio 2000, n. 673);

- di più, oltre alle predette indicazioni analitiche, è anche necessario che sia fornito almeno un principio di prova delle circostanze che fondano le censure dedotte, non essendo consentito al giudice di supplire all'inerzia probatoria delle parti, in base alla regola generale di cui all'art. 2697 c.c. (cfr., tra le altre, da ultimo, Cons. Stato, V, 26 maggio 2003, n. 2855; 29 aprile 2003, n. 2193);

- pertanto, è inammissibile il ricorso di un ricorrente che chieda la correzione del risultato elettorale, in particolare delle preferenze riportate, con la rideterminazione della relativa graduatoria, nel caso in cui non si eccepiscano argomenti specifici, suffragati da elementi che, oltre all'apparenza della serietà, abbiano una consistenza tale da farli configurare come indizi e circostanze attendibili che depongono a favore delle affermazioni o delle censure formulate con il ricorso (cfr. T.A.R. Veneto, I, 11 novembre 1999, n. 1983).

Quanto alla consistenza di tale principio di prova, è stata considerata sufficiente l'allegazione al ricorso di dichiarazioni sostitutive di atto notarile, rese da persone che affermavano di aver assistito alle operazioni di spoglio delle schede nelle sezioni contestate e di aver rilevato gli errori commessi (cfr. Cons. Stato, V, 18 marzo 1986, n. 166; T.A.R. Campania, Napoli, II, 13 marzo 2002, n. 1342); in altri casi, si è sottolineato che l'intervento nel procedimento elettorale dei rappresentanti di lista consente ai soggetti candidati di partecipare tramite un loro rappresentante alle operazioni di spoglio e di scrutinio e, quindi di muovere le contestazioni del caso che, pertanto, devono essere verbalizzate, onde evitare la dispersione di quel principio di prova necessario a dare

fondamento ad un eventuale futuro ricorso giurisdizionale (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, III, 9 luglio 2003, n. 1110; T.A.R. Calabria, Catanzaro, I, 28 ottobre 2003, n. 3035).

Il Collegio osserva, al riguardo, che ciò che accomuna l'ipotesi delle dichiarazioni di terzi a quella delle contestazioni verbalizzate dai rappresentanti di liste (ad esse si può aggiungere l'ipotesi in cui il ricorrente o altri soggetti affermino di aver espresso preferenze che non trovano riscontro nei verbali), è l'esistenza di una ricostruzione delle operazioni elettorali che evidenzia una anomalia, tale da poter essere spiegata con un vizio dell'attribuzione dei voti o delle preferenze, che e trova riscontro non soltanto nella mera prospettazione soggettiva del ricorrente; questo, anche nell'ipotesi della lamentata mancanza del voto o della preferenza espressi dal ricorrente in proprio favore, essendo plausibilmente questo il comportamento usuale dei candidati, soprattutto nelle elezioni amministrative in cui, come nel caso in esame, l'elezione si gioca su un numero ristretto di preferenze.

Omissis.